

CAVALLUZZO · RIZZI · CALDART

Professionisti Associati



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

LEGGE DI BILANCIO 2018 E DECRETO COLLEGATO : leggi n. 172 e 205 /2017

22 GENNAIO 2018 – Milano

Duilio Liburdi





ROTTAMAZIONE RUOLI

Riapertura rottamazione :

- a) Carichi trasmessi dal 2000 al 2016 per coloro che non avevano presentato la domanda
- b) Si presenta apposita domanda
- c) Si liquidano le rate non pagate al 31.12.2016 per i piani di rateazione in essere al 24.10.2016 con pagamento in unica soluzione
- d) Liquidazione delle rate da rottamazione in unica soluzione o con pagamento rateizzato



ROTTAMAZIONE RUOLI

Per la riapertura si presenta il modello DA2000/17

La presentazione deve avvenire a pena di decadenza entro il 15.5.2018

Dopo la presentazione :

- a) entro il 30.6.2018 viene liquidato l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 relative ai piani di rateazione
- b) entro il 31.7.2018 il debitore in una unica soluzione ed a pena del mancato accesso alla rottamazione deve pagare le rate
- c) entro il 30.9.2018 liquida le somme da rottamazione con comunicazione e pagamento :
 - 80% in due rate di pari ammontare il 31.10 e 30.11.2018
 - 20% con scadenza 28.2.2019



ROTTAMAZIONE RUOLI

Riammissione :

- a) Sono riammessi :
 - debitori che hanno ricevuto un diniego per il mancato pagamento di rate in scadenza ad ottobre, novembre e dicembre 2016;
 - diniego basato sul mancato pagamento di rate in scadenza prima
- b) Modello DA 2000/17 da presentare entro il 15.5.2018
- c) Liquidazione delle rate non pagate entro il 30.6.2018 e pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2018
- d) Entro il 30.9.2018 liquidazione delle somme dovute per la rottamazione e pagamento con modalità e scadenze uguali a quelli della riapertura



ROTTAMAZIONE RUOLI

Estensione:

- a) Carichi trasmessi dal 1.1. al 30.9.2017
- b) Si presenta apposita domanda entro il 30.5.2018 con il modello DA2000/17
- c) Entro il 30.6.2018 viene comunicato l'importo dovuto con pagamento in cinque rate :
 - 31.7
 - 30.9
 - 31.10
 - 30.11
 - 28.2.2019



RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento operoso su dichiarazioni 2017 :

- a) Si tiene conto del termine di presentazione del 31.10.2017
- b) Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine possibile presentare la dichiarazione
- c) L'integrazione nello stesso termine comporta il pagamento delle sanzioni da omesso versamento per le eventuali imposte dovute (cir. 42/2016)
- d) Termine valido anche per il quadro RW omesso (sanzione da 258 euro riducibile ad 1/10)
- e) Risoluzione n. 131 del 2017 : impossibilità per il contribuente di autoridurre la sanzione per infedele dichiarazione se non viene prima rilevata la violazione da parte dell'Agenzia



RECLAMO

Dal 1 gennaio 2018 nuovo limite numerico per gli atti soggetti a reclamo

Il limite passa a 50 mila euro di imposte

Circolare n. 30 /2017 dell'ADE :

Ai fini della individuazione del nuovo limite si deve tenere conto del momento di notifica dell'atto nei confronti del contribuente

Se l'atto è stato “spedito” dall'agenzia in data 31 dicembre 2017 ed è stato ricevuto in data 4 gennaio 2018, con imposta dovuta di 25 mila euro lo stesso è soggetto alla procedura di reclamo – mediazione di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992



MINI VD

Ambito soggettivo :

- a) Residenti in Italia e loro eredi in precedenza residenti all'estero ed iscritti AIRE;
- b) Ovvero coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in stati o territori limitrofi all'Italia

Redditi sanabili :

Redditi di lavoro dipendente ed autonomo prodotti all'estero nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili



MINI VD

Somme dovute

Ai fini della regolarizzazione si deve provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e delle giacenze esistenti al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi

Dubbio sulla ricomprensione in tale somma di IVIE ed IVAFE

Pagamento entro il 30.9.2018 ovvero in tre rate mensili di pari importo con presentazione dell'istanza entro il 31.7.2018



MINI VD

Sono prorogati i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall'1.1.2018 che sono fissati al 30.6.2020 per le sole attività oggetto di sanatoria

Deve essere varato un provvedimento da parte dell'Agenzia delle entrate

Problematiche :

- a) Non corrispondenza tra le attività richiamate nella sanatoria e l'esonero per i lavoratori esteri a norma del dl 78 del 2010;
- b) Attività patrimoniali quali gli immobili
- c) Costo della sanatoria



DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI

1. Rivalutazione delle partecipazioni
La legge n. 205 del 2017 consente per l'ennesima volta di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni societarie non quotate (oltre che dei terreni) possedute alla data del 1.1.2018
2. Le aliquote di imposta sostitutiva sono fissate all'8 per cento sul valore di perizia



DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI

Plusvalenze da partecipazioni qualificate fuori impresa

Concorrono alla formazione del reddito con gli stessi criteri previsti per le partecipazioni non qualificate

Quindi imposta sostitutiva del 26 %

Norma che opera per i redditi diversi realizzati dal 1 gennaio 2019 (realizzo da un punto di vista giuridico e non monetario)

L'eliminazione della distinzione tra qualificate e non qualificate elimina anche il problema della distinta compensazione tra plus e minus nell'ambito del medesimo comparto



DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI

Viene modificato il regime dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche fuori dal regime di impresa

Anche in questo caso si applica la tassazione definitiva con aliquota del 26%

La norma trova applicazione per gli utili percepiti dal 1.1.2018 :

- Per gli utili prodotti dall'esercizio successivo al 2017 l'applicazione è immediata
- Per gli utili prodotti sino all'esercizio 2017 la cui distribuzione è deliberata sino al 31.12.2022, si applicano le disposizioni contenute nel DM 26.5.2017



SANZIONI IVA

Sanzione per errata fatturazione

- a) Norma di riferimento nuovo periodo dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997
- b) Fattispecie : cedente / prestatore addebita per errore in fattura IVA superiore a quella dovuta (ad esempio per un errore sull'aliquota)
- c) Nuova sanzione per il cessionario /committente : sanzione fissa da 250 a 10 mila euro. Violazione ravvedibile
- d) Condizione : l'imposta deve essere stata assolta dal cedente / prestatore per effetto della avvenuta registrazione e della conseguente confluenza nella liquidazione di competenza (caso simile al RC come da circolare n. 16/2017)
- e) Il cessionario / committente può detrarre l'IVA addebitata



REGISTRO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI

Attuale art. 20 dpr n. 131 del 1986

L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente

Possibilità di riqualificazione

- a) Conferimento azienda e cessione quote
- b) Immobile – area edificabile



REGISTRO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI

Articolo 20 “nuovo”

L'imposta è applicata sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo prescindendo da quelli extra testuali o dagli atti ad esso collegati

Dovrebbe rendersi più difficile la riqualificazione ma restano da verificare gli effetti con riferimento alla norma sull'abuso del diritto che comunque si rende applicabile per espresso rinvio dell'articolo 53 bis del DPR n. 131 del 1986

La relazione al DDL precisa che si tratta di norma che si rende necessaria per dirimere alcuni dubbi interpretativi e che la stessa ha natura chiarificatrice



STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Nuova ipotesi di SO a fronte di una presenza significativa e continua nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica (c.d. SO digitale)
2. SO esclusa nel caso in cui le attività ausiliarie o preparatorie combinate tra loro in termini di attività complessiva rimangano appunto con tali caratteristiche
3. Introduzione della c.d. anti fragmentation rule
4. Modifiche alla nozione di agente dipendente ed agente indipendente ai fini della individuazione o meno di una SO



NORME CON EFFETTI DAL 2019

1. IRI: slittamento di un periodo di imposta rispetto a quanto originariamente previsto
2. WEB TAX : provvedimento attuativo da emanarsi entro il 30.4.2018
3. ISA : per il 2018 conservano validità gli studi di settore



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Grazie a tutti per l'attenzione

